

TRIBUNALE DI CATANZARO

IL GIUDICE DEL LAVORO, DR. MARIO SANTOEMMA

NELLA CONTROVERSIA TRA

T. (avv. T.)

E

INPS (avv.A.R., A.M. e S.P.) ed E.TR. S.p.A.

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 4/7/01; letti gli atti, esaminati i documenti e viste le richieste formulate dalle parti; osserva e rileva:

con ricorso depositato in cancelleria il 22/5/01, il ricorrente chiedeva in via d'urgenza che, venisse disposta la sospensione del pagamento della cartella n. 030 2000 00175966 75 000.

A sostegno di tale richiesta deduceva che:

1) Con la indicata cartella esattoriale, notificata il 19/4/01, gli veniva richiesto il pagamento di £. 53.173.695 quali contributi INPS per la gestione commercianti compresi tra gli anni 1988 e 1999 oltre sanzioni ed interessi.

2) Il diritto azionato dall'INPS doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

3) Difettava inoltre il presupposto soggettivo per il prelievo.

4) Sussisteva altresì l'imminente ed irreparabile danno attesa l'esiguità dei redditi percepiti.

Concludeva pertanto per come indicato.

Con memoria difensiva depositata in cancelleria si costituiva l'INPS chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ed infondatezza della domanda cautelare, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese.

A sostegno deduceva:

1) La domanda *ex art. 700* era inammissibile atteso il carattere residuale della tutela, invocabile solo in mancanza di altra espressa forma di azione cautelare.

2) Il difetto comunque dei requisiti posti dalla legge a tutela per l'emissione dell'invocato provvedimento cautelare e l'infondatezza nel merito della domanda.

Nessuno si costituiva per l'E.T.R. S.p.A..

All'udienza fissata le parti producevano documenti, discutevano oralmente ed il Giudice riservava la decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'E.T.R. S.p.A. che nonostante rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituita.

La domanda proposta dal ricorrente va dichiarata inammissibile.

Ed infatti, l'art. 24 comma 6" del D.Lgs. n. 46/99, prevede che, nel corso del giudizio di opposizione a cartella esattoriale il giudice adito possa sospendere l'esecuzione del ruolo in presenza di gravi motivi.

Pertanto, la domanda cautelare diretta alla sospensione dell'esecuzione del ruolo è oggetto di specifica prescrizione legislativa che ne delinea forme e contenuto.

Ne deriva che, il ricorso allo strumento atipico di tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c., non è ammesso.

Tale strumento, infatti si connota proprio per la sussidiarietà, per il carattere residuale che ne consente l'utilizzo esclusivamente in mancanza di apposito procedimento d'urgenza. (V. *ex multis*: Pret. Firenze, 24/4/1992, Pret. Cagliari, 30/3/1990, Trib. Napoli, 11/6/93, Trib. Catania, 18/6/94).

La diversa giurisprudenza, che proprio in materia di sospensione del ruolo, riteneva ammissibile il ricorso all'art. 700, si colloca tutta in data anteriore alla citata norma che prevede espressamente la domanda di sospensione dell'esecuzione del ruolo.

La domanda cautelare, pertanto, così come proposta, va dichiarata inammissibile, pur sussistendo giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.